

(N. 2148)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(PELLA)

col Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(TOGNI)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(MATTARELLA)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(GAVA)

e col Ministro della Marina Mercantile
(CASSIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1957

Modifiche al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli
ed al relativo regolamento di esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge — a parte la modifica dell'articolo 2 del testo unico — è inteso ad aggiornare le disposizioni del testo unico e del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli, nella parte riguardante le misure delle multe, delle ammende e delle indennità, che risultano del tutto inadeguate in relazione all'attuale valore monetario.

Si illustrano qui di seguito le singole norme.

Art. 1. — Riguarda la sostituzione degli articoli 2, 22, 22-*bis*, 23 e 23-*bis* del testo unico. In particolare:

L'articolo 2 prevede, al penultimo comma, che i capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali possono essere requisiti soltanto con lo assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Su proposta di detto dicastero, il nuovo testo del comma include nella disposizione anche i capi di proprietà privata adibiti al servizio telefonico (in pratica gli automezzi e natanti della Associazione nazionale società concessionarie telefoniche);

L'articolo 22 prevede per i contravventori agli obblighi relativi alla precettazione e requisizione dei quadrupedi e di autoveicoli una multa da lire 100 a lire 500. Tali misure, anche se aumentate di otto volte in base alla norma di carattere generale di cui al decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, appaiono inadeguate all'attuale valore della moneta e non certo tali da sconsigliare i tentativi di evasione agli obblighi di requisizione, quando, ad esempio, si consideri in proposito che un autocarro, impiegato per trasporto merci può consentire al proprietario di realizzare in brevissimo tempo guadagni di gran lunga superiori al massimo della multa applicabile per mancata presentazione del mezzo alla commissione di requisizione. Il nuovo testo dell'articolo stabilisce pertanto l'ammontare della multa da lire 5.000 a lire 250.000, differenziandone peraltro i limiti minimi e massimi di applicabilità in relazione alla natura ed al valore del capo da precettare o da requisire;

L'articolo 22-*bis* riguarda le penalità per coloro che presentano documenti alterati o forniscono indicazioni mendaci allo scopo di sottrarre capi alla precettazione o alla requisizione.

L'articolo viene sostituito per aggiornare, in conformità di quanto previsto allo articolo precedente, le misure di dette penalità;

L'articolo 23 stabilisce le misure dell'ammenda per vari casi di inosservanza alle disposizioni contenute nelle leggi sulle requisizioni intese ad assicurare la pronta reperibilità dei capi requisibili e la loro presentazione alle rassegne periodicamente indette dalla autorità militare. Anche per questi casi il nuovo testo dell'articolo aggiorna le misure della ammenda fissandole da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 e differenziandone l'applicabilità in relazione alla natura e al valore del capo da requisire o da precettare, come previsto all'articolo 22;

L'articolo 23-*bis* viene sostituito allo scopo di aggiungervi un comma inteso a stabilire il raddoppio delle pene pecuniarie di cui ai precedenti articoli 22, 22-*bis* e 23 nei casi in cui i reati siano commessi durante lo stato di guerra o di emergenza.

Art. 2. — Sostituisce, modificandoli, gli articoli dal 113 al 117 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica. Tali modifiche vengono inserite nel disegno di legge in esame in quanto, trattandosi di intervenire in una materia attinente alla disciplina mediante tariffa di determinate prestazioni e dalla quale, comunque, può derivare l'assunzione di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si è ritenuto che non potesse a ciò provvedersi se non con legge formale.

In particolare, le modifiche, per quanto riguarda gli articoli 113, 114, 115 e 116, sono intese ad aggiornare le norme relative alla indennità spettante ai membri civili delle commissioni di visita e precettazione. In base alle norme vigenti l'ammontare di tale indennità è determinato dalle singole amministrazioni civili interessate. Questo sistema però ha dato luogo per il passato a sperequazioni di trattamento fra i componenti di una stessa commissione, per cui si è ravvisato opportuno fissare un sistema unico di compenso, ragguagliato alla indennità di missione. È sembrato al-

tresi rispondente a criteri di equità estendere il compenso agli ufficiali dell'Esercito incaricati delle riviste generali o parziali ed a quelli chiamati a far parte delle commissioni provinciali di visita ed accettazione o delegati dall'autorità militare per la requisizione in prestazione. Si è ritenuto, da ultimo, aderendo ad esplicita richiesta del Ministero dell'interno, di far gravare sulle spese generali delle requisizioni le indennità ai delegati delle Amministrazioni comunali e provinciali ora poste a carico delle Amministrazioni stesse.

Circa infine le indennità previste dall'articolo 117, il nuovo testo dell'articolo modifica sostanzialmente i criteri di concessione in rapporto sia alle attuali tariffe di noleggio che alle esigenze del personale di lavoro. L'indennità chilometrica da corrisondersi ad ogni proprietario per le distanze effettivamente percorse per la presentazione dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, natanti non a moto-

re e bardature, viene elevata da lire 0.30 a lire 30 al Km. tanto per l'andata che per il ritorno, e senza le attuali limitazioni per cui la indennità è dovuta solo per le distanze superiori ad una determinata percorrenza chilometrica. Per tutti gli altri capi (natanti a motore, automotoveicoli, locomotive stradali, autoveicoli a vapore, trattrici, ecc.), oltre all'indennità chilometrica, è previsto il rimborso delle spese effettivamente incontrate, anche qui prescindendo dagli attuali limiti minimi di percorso esenti.

Dalle modificazioni proposte non deriva attualmente alcun maggior onere finanziario, dato che, in base al disposto dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli, le requisizioni, in conseguenza delle quali dovrebbero essere corrisposte le indennità di cui innanzi, possono essere autorizzate solo in caso di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, numero 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928, n. 93; col regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327 (convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3240); con la legge 28 dicembre 1933, n. 1954; con la legge 27 dicembre 1934, numero 2250; con la legge 22 dicembre 1938, n. 2235; con la legge 22 dicembre 1939, numero 2208, e con la legge 24 marzo 1942, n. 479, sono apportate le varianti di cui appresso:

1) Nell'articolo 2, quale modificato dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 479, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali ed al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A tale scopo saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che dovranno essere esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione ».

2) L'articolo 22, quale risulta modificato dall'articolo 14 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

« Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:

a) da lire 5.000 a lire 20.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore;

b) da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;

c) da lire 50.000 a lire 250.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura ».

« Alla stessa pena è soggetto chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione ».

« Se i fatti previsti nel comma precedente sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma ridotte di tre quinti ».

3) L'articolo 22 bis, aggiunto al testo unico dall'articolo 15 della legge 24 marzo 1942, numero 479, è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo ».

« Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di due quinti ».

« Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di quattro quinti ».

4) L'articolo 23, modificato dall'articolo 16 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente chiunque, senza giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della presente legge, è punito, se il fatto non è preveduto da altre speciali disposizioni di legge:

1) nei casi indicati nell'articolo 4 e nel secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 10, con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000, se trattasi di bicicletta semplice o a mo-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tore; da lire 2.500 a lire 12.500, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 5.000 a lire 25.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. Se l'interessato abbia fatto dichiarazioni mendaci la pena è raddoppiata;

2) nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con la ammenda, per ogni capo non presentato, da lire 2.000 a lire 10.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 5.000 a lire 25.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune, con la rispettiva attrezzatura. In conseguenza dell'inadempimento, il capo non presentato sarà considerato idoneo al servizio militare.

« In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la pena è aumentata della metà ».

5) L'articolo 23 bis, aggiunto al testo unico dall'articolo 17 della legge 24 marzo 1942, numero 479, è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti dall'articolo 22, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il "capo", la pena è diminuita di un terzo.

Le pene pecuniarie di cui agli articoli 22, 22 bis e 23 sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra ».

Art. 2.

Al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato col regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e modificato col regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, e col regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, sono apportate le varianti di cui appresso;

1) L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

« Ai delegati delle Amministrazioni provinciali, membri civili delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'articolo 8 del testo unico, modificato dall'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, spetta, per ogni giorno in cui prendono parte alle operazioni delle Commissioni e quando operino nella stessa sede di abituale servizio, un compenso pari ad un terzo della indennità di missione intera prevista per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1^a classe o equiparato, ovvero, quando operino in sede diversa, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per i dipendenti predetti. Le spese graveranno sulle spese generali della requisizione ».

2) L'articolo 114 è sostituito dal seguente:

« Agli esperti civili, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione, è dovuto — quando non siano dipendenti statali — un compenso giornaliero od il trattamento economico di missione, nella misura di cui al precedente articolo, a seconda che essi operino nella sede di residenza o in altra sede.

Analogo trattamento è dovuto ai delegati degli organi economici chiamati a collaborare con le Commissioni militari previste dall'articolo 14, ultimo comma, del testo unico, modificato dall'articolo 13 della legge 24 marzo 1942, numero 479.

Le spese di cui ai commi precedenti graveranno sulle spese generali della requisizione ».

3) L'articolo 115, modificato dall'articolo 28 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, è sostituito dal seguente:

« Ai Commissari militari presidenti delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'articolo 8 del testo unico, modificato dall'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, nonchè agli ufficiali dell'Esercito incaricati delle riviste generali o parziali dei quadrupedi, veicoli e natanti o chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita od accettazione, ovvero delegati dall'Autorità militare per la requisizione di prestazioni, compete un compenso giornaliero pari ad un terzo

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'indennità intera di missione, quando prestano la loro opera nella sede di abituale servizio, ed il trattamento di missione, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme, quando prestano tale opera fuori sede. Analogo trattamento è dovuto agli esperti civili, quando siano dipendenti dello Stato, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione ».

4) L'articolo 116, modificato dall'articolo 35 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, è sostituito dal seguente :

« Ai funzionari ed ai delegati dei Comuni che debbono assistere alle operazioni di rivista e di requisizione spetta il rimborso delle spese di trasporto, quando i relativi mezzi non siano forniti dall'Amministrazione militare, oltre ad un compenso pari ad un terzo della indennità di missione intera prevista dalle norme vigenti per i dipendenti statali rivestenti la qualifica

di consigliere di 1^a classe o equiparato. Le spese graveranno sulle spese generali della requisizione ».

5) L'articolo 117, modificato dall'articolo 29 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, è sostituito dal seguente :

« In caso di chiamata per requisizione, ai proprietari dei capi soggetti a requisizione è dovuta una indennità chilometrica di lire 30 per chilometro, tanto per l'andata che per il ritorno ».

« Quando trattasi di locomotive stradali, autoveicoli a vapore ed elettrici, trattrici, natanti a motore ed autoveicoli di qualsiasi specie, compresi i motocicli, compete, oltre all'indennità chilometrica di cui al comma precedente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i prezzi di mercato, per consumi di carburante od altro ».